Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di giovedì 15 maggio 2014

IVA

Resi di beni da parte del soggetto comunitario con intrastat variabile

di **Marco Peirolo**

La normativa applicabile, ai fini IVA, alle operazioni intracomunitarie **non disciplina** espressamente le variazioni dell'imponibile e/o dell'imposta.

In forza, tuttavia, del rinvio generale previsto dall'art. 56 del D.L. n. 331/1993, vale a dire per tutto quanto non specificamente stabilito dal D.L. n. 331/1993, in presenza di variazioni intervenute nelle operazioni effettuate in ambito intra-UE **si applicano le disposizioni dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972**.

Come noto, tale norma contempla:

- le **variazioni in aumento**, con l'**obbligo** del soggetto passivo di adempiere agli obblighi in materia di IVA (fatturazione, registrazione, ecc.) quando, successivamente all'emissione della fattura, l'ammontare imponibile o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo;
- le **variazioni in diminuzione**, con la **facoltà** del soggetto passivo di ridurre l'ammontare imponibile dell'operazione già registrata, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, riduzioni e simili, ovvero in conseguenza dell'applicazione di un abbuono o di uno sconto previsto contrattualmente. Tali variazioni non sono applicabili decorso **un anno** dall'effettuazione dell'operazione se dipendenti dal **sopravvenuto accordo delle parti**.

In caso di **reso**, dovuto a **difetti e vizi** dei beni venduti, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che la procedura di variazione può essere effettuata in applicazione dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, cioè **anche dopo un anno dalla cessione**, in quanto la rettifica **discende da precisi obblighi posti a carico del venditore** ai sensi degli 1490 ss. c.c. (R.M. 24 ottobre 1990, n. 571646). La nota di variazione è, infatti, giustificata dalla **responsabilità contrattuale del venditore** prevista dall'art. 1453 c.c., che dà luogo alla **risoluzione del contratto per inadempimento**.

In ambito intracomunitario, se **a rendere i beni è il soggetto comunitario**, il reso dà luogo alla **rettifica di una cessione intracomunitaria**, fatturata dal soggetto italiano in regime di non imponibilità IVA di cui all'art. 41 del D.L. n. 331/1993 (C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464,

§ B.10.3).

L'operatore nazionale:

- ha la facoltà di intervenire sul registro delle fatture emesse (di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 633 del 1972) con un'apposita annotazione di **rettifica in diminuzione**, che riduce l'ammontare imponibile della corrispondente operazione se annotata nello **stesso periodo di riferimento** in cui è annotata l'operazione originaria; diversamente, della rettifica si tiene conto in dichiarazione annuale;
- se ha operato la variazione in diminuzione, deve presentare il **modello INTRA 1-ter** ai fini sia fiscali, sia statistici, indicando il **codice "2"** nella colonna relativa alla **natura della transazione**;
- anche se non ha effettuato la variazione in diminuzione, deve **ridurre** del corrispondente ammontare la **disponibilità del plafond** per effettuare acquisti di beni/servizi e importazioni senza applicazione dell'IVA.

Nell'ipotesi in cui i beni oggetto di reso, anziché rientrare in Italia, siano **ceduti ad altro soggetto comunitario**, occorre distinguere a seconda che il cessionario sia identificato:

- nello **stesso Stato membro** dell'acquirente originario;
- ovvero, in un **diverso Stato membro**.

La distinzione rileva ai soli fini INTRASTAT, in quanto – in entrambi i casi – il soggetto italiano effettua:

- la **rettifica** (facoltativa) della precedente cessione intracomunitaria, secondo le modalità esposte, riducendo del corrispondente ammontare la **disponibilità del plafond** anche se non opera la variazione;
- una **nuova cessione intracomunitaria**, per la quale deve essere emessa la fattura con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale di riferimento; tale cessione **concorre alla formazione del plafond**.

Riguardo, invece, alla compilazione degli **elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari** di beni, in caso di consegna della merce:

- nello **stesso Stato membro** in cui già si trovano, deve essere operata, **ai soli effetti fiscali**, la rettifica dell'operazione originaria mediante il **modello INTRA-1 ter**, nonché presentato un **nuovo modello INTRA-1 bis** per la cessione al successivo acquirente;
- in un **diverso Stato membro**, i suddetti obblighi di rettifica e di presentazione dei modelli INTRA-1 ter ed INTRA-1 bis devono essere adempiuti agli **effetti sia fiscali, sia statistici**, indicando il **codice "2"** nella colonna relativa alla **natura della transazione**.